

# Scadenzario n. 8/6



FISCALE	CHI	COSA
15 settembre 2020	Soggetti IVA.	<p><b>IVA - Fatturazione differita mese precedente</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente.</p> <p><b>Modalità:</b> La fattura deve anche contenere l'indicazione della data e del numero dei documenti cui si riferisce. Per tutte le cessioni e prestazioni di servizi effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.</p>
FISCALE	CHI	COSA
16 settembre 2020	Tutti i contribuenti	<p><b>DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2020 PERSONE FISICHE - Versamenti (per i soggetti che hanno beneficiato della proroga Dpcm del 27 giugno 2020)</b></p> <p><b>I contribuenti titolari di partita Iva che hanno potuto beneficiare del differimento dei versamenti al 20 luglio 2020</b> (previsto dal <a href="#">Dpcm del 27 giugno 2020</a>), in quanto <b>interessati</b> dall'applicazione degli <b>Indici Sintetici di Affidabilità (ISA)</b>. <b>I contribuenti NON titolari di partita Iva</b> che partecipano in attività economiche per le quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, che <b>si sono avvalsi del differimento</b> previsto dal <a href="#">Dpcm del 27 giugno 2020</a>, e hanno</p>

		effettuato il <b>primo versamento il 20 luglio 2020</b> devono effettuare il versamento della <b>4° rata</b> delle imposte con applicazione degli interessi nella misura dello 0,78%.
<b>FISCALE</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
16 settembre 2020	Tutti i contribuenti	<p><b>VERSAMENTI / ADEMPIMENTI SOSPESI CAUSA COVID-19 - Ripresa dei termini di versamento tributari e contributivi</b></p> <p>Ripresa dei termini di versamento tributari e contributivi a seguito dell'Emergenza Covid-19, per approfondire vedi gli articoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#"><u>Covid-19: Sospensione versamenti e adempimenti tributari</u></a></li> <li>• <a href="#"><u>Sospensione versamenti aprile e maggio 2020 e nuova rateizzazione nel decreto Agosto</u></a></li> <li>• <a href="#"><u>Decreto Agosto: l'elenco dei versamenti sospesi rateizzabili per più di due anni</u></a></li> </ul> <p>Il <a href="#"><u>Decreto Agosto n. 104/2020</u></a>, all'articolo 97 ha previsto un'<b>ulteriore rateizzazione dei versamenti tributari e contributivi già sospesi</b> dal decreto Cura Italia prima, e con successive modificazioni dal decreto Liquidità e da ultimo dal decreto Rilancio, con il quale è stata definita la <b>proroga al 16.09.2020 della ripresa</b> dei suddetti versamenti. Oggi è il termine ultimo per la ripresa dei versamenti/adempimenti sospesi, secondo le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in <b>un'unica soluzione</b> entro il <b>16 settembre 2020</b> (in luogo del 31 luglio 2020)</li> <li>• o mediante <b>rateizzazione</b>, fino ad un massimo di <b>4 rate mensili</b> di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.</li> </ul>

		<p>Oppure in alternativa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>per il 50%</b> in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in alternativa, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020;</li> <li>• <b>per il restante 50%</b>, mediante rateizzazione, in una o più rate mensili di pari importo fino ad un massimo di 24 rate mensili <b>con scadenza dal 16 gennaio 2021</b>.</li> </ul>
<b>FISCALE</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
16 settembre	Datori di lavoro agricoli e non agricoli (compresi ex INPDAP ed ex ENPALS)	<p><b>INPS CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Versamento all'INPS dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente.</p> <p><b>Modalità:</b> Tramite il Modello di pagamento unificato F24.</p>
<b>FISCALE</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
16 settembre	Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti collaboratori occasionali con redditi superiori a 5mila euro annui, i venditori porta a porta, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, assegnisti e dottorandi di	<p><b>INPS GESTIONE SEPARATA – Versamento contributi collaboratori e lavoratori autonomi</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Versamento dei contributi previdenziali sui compensi per i collaboratori corrisposti nel mese precedente. Nelle collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate, il contributo è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L'obbligo di versamento compete tuttavia al committente anche per la quota a carico del lavoratore, che viene pertanto trattenuta all'atto della</p>

	ricerca, soci-amministratori di società per i quali sussiste l'obbligo contributivo .	corresponsione del compenso. <b>Modalità:</b> il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 telematico.
<b>FISCALE</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
16 settembre 2020	Tutti i contribuenti	<p><b>DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2020 PERSONE FISICHE - Versamenti Imposte (contribuenti NON titolari di partita Iva e soggetti che NON hanno usufruito della proroga Dpcm del 27 giugno 2020)</b></p> <p>I Titolari di partita Iva NON Isa, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2020 e REDDITI SP Società di persone ed equiparate 2020 e dichiarazione IRAP 2020) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2020, devono effettuare il versamento della 4° rata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020,</li> <li>• del saldo IVA relativo al 2019 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2020 - 30/06/2020</li> </ul> <p>con applicazione degli interessi nella misura dello 0,83%.</p> <p>Per coloro che hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2020 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, si tratta del versamento della 3° rata, dove l'intero importo da rateizzare è preventivamente maggiorato dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con</p>

		<p>applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%.</p> <p>Per i contribuenti NON titolari di partita Iva, inclusi coloro che partecipano in attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità, che hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2020 devono versare la 4° rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,99%.</p> <p>Si tratta sempre della 4° rata maggiorata dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%, anche per gli stessi soggetti che hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio.</p>
<b>FISCALE</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
21 settembre 2020	Tutti i contribuenti	<p><b>RAVVEDIMENTO BREVE - Regolarizzazione versamenti imposte e ritenute</b></p> <p>Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute, maggiorate di interessi legali e della sanzione ridotta al 3% (1/10 del minimo), non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 20 agosto 2020 (ravvedimento breve), da parte dei contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi. Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.</p>
<b>FISCALE</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
30 settembre 2020	Contribuenti	<p><b>DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2020 PERSONE FISICHE - Versamenti</b></p> <p>Le persone fisiche <b>NON titolari di partita Iva</b>, esclusi i soggetti che</p>

partecipano in attività economiche per le quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2020, Redditi Pf 2020), devono versare:

- la 4° rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,99%, se hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno.
- La 4° rata con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo e con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%, se si avvale della facoltà di effettuare il versamento entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto.

I presenti adempimenti riguardano i versamenti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi dei soggetti non interessati dall'applicazione degli Iva e non forfettari

Per i contribuenti **NON titolari di partita Iva** che partecipano in attività economiche per le quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che si sono avvalsi del differimento previsto dal Dpcm del 27 giugno 2020 devono versare:

- la 4° rata con applicazione degli interessi nella misura dello 0,78%, se hanno effettuato il primo versamento il 20 luglio 2020,
- la 3° rata con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo e con applicazione degli interessi nella misura dello 0,45%, se si sono avvalsi del differimento previsto dal Dpcm del 27 giugno 2020 e hanno effettuato

		il primo versamento il 20 agosto 2020
<b>FISCALE</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
30 settembre 2020	Contribuenti	<p><b>FATTURE ELETTRONICHE - Adesione consultazione</b></p> <p>Termine ultimo per gli operatori Iva o i loro intermediari delegati e i consumatori finali, <b>per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche</b>. Gli operatori Iva possono comunicare l'adesione anche tramite un intermediario appositamente delegato al servizio di consultazione.</p> <p>Ulteriore <b>slittamento al 30 settembre 2020</b>, del termine per aderire al <b>servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici</b>.</p> <p>Il nuovo termine è stato fissato dal <u>Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 4 maggio 2020</u>, che interviene sul punto 8-ter del provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici nel periodo transitorio", <b>sostituendo le parole "dal 1° luglio 2019 al 4 maggio 2020"</b> con <b>"dal 1° luglio 2019 al 30 settembre 2020"</b>.</p>
<b>FISCALE</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
30 settembre 2020	Imprese industriali e dell'Edilizia	<p><b>CASSA INTEGRAZIONE per eventi oggettivamente non evitabili</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Presentazione all'INPS delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente (v. Art. 15, D.Lgs. 14.09.2015, n. 148 D.Lgs. 24.09.2016, n. 185). Ricordiamo che la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria</p>



		<p>(CIGO) integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a <b>eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato</b>. Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante), con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio .</p> <p><b>Modalità: procedura telematica sul portale INPS</b> . Nella domanda di concessione devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. Le domande possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.</p>
<b>FISCALE</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
30 settembre 2020	<p>Tutti i Datori di lavoro privati , con alcune eccezioni: datori di lavoro domestici, aziende individuali artigiane senza dipendenti, società cooperative, e ogni altro tipo di società purché senza lavoratori subordinati, imprese familiari che si avvalgono solo del lavoro di coniugi, figli e altri parenti e affini.</p>	<p><b>LIBRO UNICO LAVORO: Compilazione e/o stampa LUL</b></p> <p>ADEMPIMENTO: Obbligo di registrazione dei dati e <b>stampa del Libro unico del lavoro</b> o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, <b>in relazione al periodo di paga precedente</b>.</p> <p>MODALITÀ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, preventivamente numerati in ogni pagina e vidimati dall'Inail o da soggetti abilitati (tipografie)</li> <li>• a stampa laser, con autorizzazione preventiva dell'Inail alla stampa e alla generazione della numerazione automatica; l'autorizzazione consente di vidimare il libro unico con stampa laser, utilizzando sia un tracciato pre-</li> </ul>

autorizzato dall'Inail alla casa di software che lo produce sia un tracciato elaborato dal datore di lavoro stesso

- **su supporti magnetici o a elaborazione automatica dei dati, che garantiscano la consultabilità, la inalterabilità, la integrità dei dati, la sequenzialità cronologica. Questa modalità di tenuta è sottratta agli obblighi di vidimazione e autorizzazione dell'Inail.** Bisogna dare invece comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro prima della messa in uso, con indicazioni dettagliate delle caratteristiche tecniche del sistema adottato.

Le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro devono avvenire entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.